



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA' A BREVE TERMINE**

**Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4 lettera b)**

### **Direttive di attuazione**

#### **ART. 1**

##### **OGGETTO**

1. Le presenti direttive regolano l'intervento previsto dalla lettera b) dell'art.6, comma 4 della Legge Finanziaria 2006, relativo alla concessione di un contributo in c/interessi per il sostegno di operazioni di consolidamento finanziario poste in essere da PMI, al fine di realizzare un corretto equilibrio finanziario, mediante la conversione della situazione debitoria a breve termine in debito consolidato a medio termine.
2. Le agevolazioni vengono concesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla GUCE L 10/30 del 13 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

#### **ART.2**

##### **SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Possono accedere alle agevolazioni le piccole e medie imprese aventi sede produttiva in Sardegna, così come definite dalla Commissione Europea, con Raccomandazione 2003/361/CE del 06.05.2003, che attuino operazioni di consolidamento finanziario, operanti nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ISTAT 2002:
  - Sezione C- (Attività estrattive);
  - Sezione D- (Attività manifatturiere);
  - Sezione I – limitatamente alla classe 63.1 (Movimentazione merci e magazzinaggio);
  - Sezione K – Divisione 72 (Informatica e attività connesse), Divisione 73 (Ricerca e sviluppo), Divisione 74 (Attività di servizi alle imprese industriali).

#### **ART. 3**

##### **ESCLUSIONI**

1. Così come previsto dal regolamento CE n. 69 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001 relativo agli aiuti d'importanza minore "de minimis" sono escluse dalle agevolazioni le imprese



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- operanti nel settore dei trasporti e nelle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE.
2. Gli aiuti non verranno concessi alle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, e alle attività condizionate all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.
  3. Sono altresì escluse le imprese operanti nel settore siderurgico, nell'industria carboniera, nel settore delle costruzioni navali e nell'industria automobilistica.
  4. Gli aiuti di cui al presente intervento non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004).
  5. Gli aiuti non verranno concessi alle imprese che non presentino il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) previsto dall'art. 2, comma 2, del DL 210/2002, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, [L. 22 novembre 2002, n. 266](#).

**ART. 4**

**AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE E CUMULABILITA'**

1. Per consentire alle imprese di sostenere gli oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di debiti a breve termine verrà corrisposto un contributo in conto interessi pari al 60% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.
2. Il tasso di riferimento è quello fissato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. I contributi vengono concessi secondo le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (GUCE L 10/30 del 13.01.2001). Conseguentemente un'impresa non può ottenere aiuti da qualsiasi fonte pubblica, erogati in regime "de minimis" per un importo superiore a 100.000 euro (in termini di equivalente sovvenzione lorda) su un periodo di tre anni. Il periodo di riferimento di tre anni ha carattere mobile nel senso che in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis" l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato.
4. Qualora l'impresa richiedente abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di concessione del contributo di cui alle presenti direttive, aiuti riconducibili al regime "de minimis", il limite di 100.000 euro non dovrà essere superato per effetto della concessione dell'agevolazione medesima. A tal fine l'impresa richiedente all'atto della domanda deve comunicare tutti gli aiuti ricevuti nei tre anni precedenti in regime "de minimis" e si impegna a comunicare all'Istituto istruttore tutti gli aiuti ricevuti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di contributo e quella di concessione del contributo stesso.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **ART. 5**

### **PASSIVITA' AMMISSIBILI AL CONSOLIDAMENTO**

1. Sono ritenute ammissibili esclusivamente le operazioni di finanziamento concesse da Banche, destinate al consolidamento a medio termine di passività bancarie a breve.
2. Per passività a breve termine si intendono i debiti verso Banche con scadenza entro l'esercizio.
3. Il finanziamento agevolabile non dovrà avere durata superiore a 5 anni.

## **ART. 6**

### **TERMINI E PRIORITA'**

1. L'Assessorato dell'Industria provvederà, con avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, a comunicare i termini e le modalità per la presentazione delle domande, con l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le domande saranno accoglibili nei limiti delle disponibilità accertate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero di completamento delle stesse.

## **ART. 7**

### **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche finanziatrici, devono essere redatte sull'apposito modulo, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

## **ART. 8**

### **SOGGETTO GESTORE**

1. All'amministrazione dell'intervento provvede un soggetto convenzionato con la Regione Autonoma della Sardegna, individuato mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, che curerà l'attività di istruttoria tecnico-finanziaria, erogazione, verifica, controllo ed eventuale recupero del credito delle domande di agevolazione.
2. Il Soggetto gestore, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda e della relativa documentazione, provvederà a trasmettere all'Assessorato dell'industria le risultanze istruttorie con la proposta di concessione del contributo in conto interessi, esprimendo un giudizio motivato sull'affidabilità dell'operazione.
3. In caso di esito istruttorio negativo il Soggetto gestore trasmetterà una sintetica relazione con la descrizione dei motivi di esclusione dal contributo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **ART. 9**

### **CONCESSIONE DEI BENEFICI ED EROGAZIONE**

1. La concessione dei benefici è disposta con provvedimento dell'Assessorato dell'Industria entro 30 giorni dal ricevimento dell'istruttoria.
2. Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d'intervento completa dei dati, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento.
3. Il contributo viene erogato dalle Banche soltanto dopo aver accertato l'avvenuto integrale pagamento delle rate.

## **ART. 10**

### **CESSAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE**

1. Il contributo in conto interessi cessa nei casi di:
  - insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso delle rate di ammortamento del debito;
  - risoluzione o estinzione anticipata dell'operazione finanziaria;
  - cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
  - fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo dell'impresa beneficiaria.

## **ART. 11**

### **REVOCA**

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina la revoca da parte dell'Assessorato dell'Industria del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.
2. Il contributo agli interessi è revocato anche nei casi di:
  - venir meno dei requisiti di ammissibilità dell'impresa all'agevolazione;
  - contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti.

## **ART. 12**

### **CONTROLLI**

1. L'Assessorato e il Soggetto gestore, qualora lo ritenessero necessario, potranno effettuare controlli documentali presso l'impresa beneficiaria e presso le banche allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti direttive, e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**ART. 13**

**APPLICABILITA' DELL'INTERVENTO**

1. Gli aiuti potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2006.
2. L'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990, decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.